COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE N. 184/S.A. **DEL 15.09.2026**

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE CESSATO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO: MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE PER ESIGENZE DI SERVIZIO ORDINATE DAL DATORE DI LAVORO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo 2026-2028;

Preso Atto altresì dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione da parte della Giunta Comunale con atto n. 66 del 17.09.2025 e aggiornato con nota approvata dalla Giunta Comunale n. 84 del 28.10.2025 e con nota approvata dal Consiglio Comunale Consiglio Comunale con atto n. 27 del 30 dicembre 2025;

Visto il Decreto Sindacale n. 97 del 06.05.2026 con il quale è stata attribuita la responsabilità dell'Area Servizi Amministrativi al Segretario Comunale;

Considerato che la gestione delle polizze assicurative è ricompresa nelle competenze dell'Area suddetta;

Premesso che:

- con Determinazione n. 119 adottata in data 23.05.2025 il Responsabile dell'Area Personale prendeva formalmente atto della nota giunta a protocollo dell'Ente in data 23.05.2023 al n. 2801 con la quale il dipendente —- *omissis* —- (i cui dati non vengono qui riportati nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di privacy) formalizzava le proprie dimissioni volontarie dal servizio per collocamento a riposo con decorrenza dal 14.11.2025 (ultimo giorno lavorativo il 14.11.2025), avanzando al contempo dedicata istanza di godimento delle ferie maturate e non ancora godute per complessivi 18 giorni;
- in data 03.10.2025 il Segretario Comunale, con dedicata nota registrata al protocollo con n.5202/2025, comunicava al dipendente interessato quanto di seguito esposto: "*…A riscontro di tale ultima Sua istanza, lo scrivente concedeva dedicata autorizzazione al godimento delle ferie non ancora godute secondo le modalità concordate tra le parti. Allo stato attuale, nelle more dell'espletamento delle procedure volte all'individuazione di una nuova unità di personale che vada a ricoprire la posizione da Lei occupata, si rende strettamente necessaria la Sua permanenza in servizio, al fin di garantire il regolare svolgimento delle attività necessarie al corretto funzionamento dell'Ufficio e, pertanto, con la presente si è a comunicare la revoca, per ragioni di servizio, della precedente autorizzazione al godimento delle ferie residue. L'eventuale sussistenza di giorni di ferie residui alla data di cessazione del rapporto di lavoro saranno oggetto di valorizzazione e monetizzazione nei modi e nelle forme di legge*.";

Richiamato il CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022, ed in particolare taluni commi dell'art.38, rubricato *"Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono"* che vengono di seguito citati per quanto qui d'interesse:

- "*Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell'amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale*" – Comma 9;
- "*Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative*" – Comma 11;
- "*Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.74, comma 2, lett. c), del presente CCNL; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 74*" – Comma 18;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n.148 del 14.02.2024 il quale afferma che "*La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato – in linea con la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 95 del 2016) e quella della Corte di giustizia (prima sezione, sentenza 25 giugno 2020, C-762/18 e C-37/19) – è ormai consolidata nel senso di ritenere che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile (Cons. Stato, sez. I, 3 luglio 2023, n. 982; sez. II, 30 marzo 2022, n. 2349, sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580, sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956, e 21 marzo 2016, n. 1138)";*

Considerato che:
- l'art. 5, comma 8, del D.L. n.95/2012 stabilisce l'obbligatorietà della fruizione delle ferie, prevedendo che tali giornate «...*non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economi sostitutivi*» e configurando, pertanto, un divieto di carattere generale;
- con circolare n. 40033 del 8 ottobre 2012 la Funzione Pubblica ha precisato che nel divieto posto dal comma 8 dell'art. 5 del citato D.L. n. 95/2012 non rientrano i casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente;

Richiamata la sentenza n.15652 del 14 giugno 2018 con la quale la Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, riconosce al lavoratore il diritto ad un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione", a tal proposito affermando «*che il diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore*»;

Rilevato che, sulla base degli elementi fin qui esposti, e alla luce della normativa vigente, la monetizzazione delle ferie è possibile solamente se le stesse non sono state godute su richiesta dell'amministrazione o se il mancato godimento dipende da cause che non sono imputabili al dipendente, principio affermato anche - *ex multis* - dalla sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, Sezione I, n. 848/2018;

Preso atto della recentissima Sentenza n. 218/22 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 gennaio 2024, alla quale era stata chiesta la corretta interpretazione di due importanti norme europee, ossia l'articolo 7 (diritto alle ferie, che prevede come il dipendente deve essere pagato per le ferie non godute, indipendentemente dalla ragione per cui sta volgendo a termine il rapporto lavorativo) della Direttiva 2003/88/CE e l'articolo 31 (ai sensi del quale il lavoratore ha diritto di essere indennizzato soltanto se non è stato messo in condizione di poter fruire delle ferie maturate) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Atteso che la predetta Sentenza della Corte UE rappresenta una pronuncia fondamentale, considerato che afferma il principio secondo il quale le ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica ed alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico non possono escludere o limitare il diritto inalienabile del lavoratore alla fruizione delle ferie maturate e, pertanto, il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti qualora tale lavoratore ponga fine volontariamente al suo rapporto di lavoro;

Dato atto che, ai fini della concreta determinazione delle somme dovute a titolo di compenso sostitutivo delle ferie non godute, si fa riferimento alla retribuzione percepita dal dipendente, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c), del CCNL 09.05.2006 (art. 28, comma 18, ccnl Funzioni Locali 2016-2018).

Richiamati:

- l'art.28 "Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono" del CCNL del personale delle Funzioni Locali siglato il 21.05.2018, il quale prevede - al comma 18 - che *"Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.10";*
- l'art. 10 "Nozione di retribuzione", comma 2, lettera c) del CCNL del 09.05.2006 che dispone come "*2. La retribuzione corrisposta al personale dipendente dagli enti del comparto Regioni-Autonomie locali è definita come segue: (…) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile";*

Atteso che alla data di cessione del rapporto di lavoro (ultimo giorno lavorativo il 14.11.2025) il dipendente —- *omissis* —- risulta aver accumulato, come da calcolo fornito dall'Ufficio Personale di questo Ente, un monte-ferie non godute pari a n.18 giorni;

Dato atto che, sulla scorta delle predette disposizioni legislative e contrattuali in ordine all'individuazione delle voci che concorrono alla determinazione della "retribuzione giornaliera" da utilizzare quale base di calcolo per la determinazione del compenso sostitutivo da riconoscere al dipendente a titolo compensativo delle ferie maturate e non godute, la somma dovuta al dipendente —- *omissis* —- ammonta ad € 1.465,96 oltre oneri riflessi a carico dell'Ente, come da conteggio effettuato dall'Ufficio personale;

Ritenuto, per quanto fin qui esposto, di corrispondere al dipendente —- *omissis* —- (i cui dati non vengono qui riportati nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di privacy), già dipendente di questo Ente fino al 14.11.2025 nel profilo di Istruttore, la somma di € 1.465,96 quale corrispettivo dovuto a titolo di compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruite (n. 18 giorni) nel corso del periodo di servizio prestato presso l'Ente;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Valutato positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267;

Acquisito il visto del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, espresso ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di corrispondere** al dipendente —- *omissis* —- (i cui dati non vengono qui riportati nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di privacy), già dipendente di questo Ente fino al 14.11.2025 nel profilo di Istruttore, la somma di € 1.465,96 quale corrispettivo dovuto a titolo di

compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruite (n.18 giorni) nel corso del periodo di servizio prestato presso l'Ente;

3. **di impegnare** la somma di € 1.465,96, quale corrispettivo dovuto a titolo di compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruite con imputazione alla missione 04, programma 06, titolo 1 e macroaggregato 01 (04.06-1.01 – PAO 700.15) Imp. n° **481/2026** del Bilancio Preventivo 2026-2028 di previsione per il corrente esercizio;

4. **di impegnare** la somma di € 349,00 a titolo di contributi previdenziali ex CPDEL calcolati su corrispettivo dovuto a titolo di compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruite con imputazione alla missione 04, programma 06, titolo 1 e macroaggregato 01 (04.06-1.01 – PAO 700.16) Imp. n° **482/2026** del Bilancio Preventivo 2026-2028 di previsione per il corrente esercizio;

5. **di impegnare** la somma di € 43,00 a titolo di contributi previdenziali ex TFS calcolati su corrispettivo dovuto a titolo di compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruite con imputazione alla missione 04, programma 06, titolo 1 e macroaggregato 01 (04.06-1.01 – PAO 700.17) Imp. n° **483/2026** del Bilancio Preventivo 2026-2028 di previsione per il corrente esercizio;

6. **di impegnare** la somma di € 125,00 a titolo di imposta sui redditi IRAP calcolati su corrispettivo dovuto a titolo di compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruite con imputazione alla missione 04, programma 06, titolo 1 e macroaggregato 01 (04.06-1.02 – PAO 760.04) Imp. n° **484/2026** del Bilancio Preventivo 2026-2028 di previsione per il corrente esercizio;

7. **di dare atto che** la presente diverrà esecutiva a far data dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000;

8. **di dare atto,** altresì, ai sensi dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

9. **di pubblicare** il provvedimento all'Albo pretorio online del Comune di Malonno e nella sezione "*Amministrazione trasparente*", ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n.33/2013;

10. **di trasmettere** la presente al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per l'adozione degli adempimenti di propria competenza e, per opportuna conoscenza, al dipendente —- *omissis* —- .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
F.to (Parolari Moira Lucia)

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
F.to (Matteo Dr. Tonsi)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli art. 151 , 4° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.3.2013 si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione come segue:

IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE BILANCIO	COD. INTERNO	IMPORTO
N. 481	2026	04.06-1.01	700.15	€ 1.465,96
N. 482	2026	04.06-1.01	700.16	€ 349,00
N. 483	2026	04.06-1.01	700.17	€ 43,00
N. 484	2026	04.06-1.01	760.04	€ 125,00

MALONNO, lì 15.09.2026

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
F.to Matteo Dott. Tonsi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.malonno.bs.it (articolo 32, comma 1 L. 18.6.2009 nr. 69).

MALONNO, lì **10/11/2026**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Francesco Bettinelli